

STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

RICORSO EX art. 414 cpc

SEZIONE LAVORO

Per

Il **Prof. Antonio dell'Orzo**, nato a Tropea (VV) IL 13 GIUGNO 1990, cf. DLLNTN90H13L452I, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Straface (STRPRZ76R42C129W), giusto mandato posto in calce del presente atto giudiziario ed elettivamente domiciliato presso il di Lei studio corrente in Corigliano Rossano -Area Urbana Rossano - alla via Margherita, 236. Per le comunicazioni di cancelleria si indica il seguente numero di fax 0983.510786 o il seguente indirizzo pec: avvpatriziastraface@pec.giuffre.it **-ricorrente-**

Contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari corrente in Bari (BA) alla via Melo Da Bari 97-70121 (BA), PEC: bari@mailcert.avvocaturastato.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari corrente in Bari (BA) alla via Melo Da Bari 97-70121-PEC: bari@mailcert.avvocaturastato.it

Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari corrente in Bari (BA) alla via Melo Da Bari 97-70121, PEC: bari@mailcert.avvocaturastato.it **-resistenti-**

E NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTROINTERESSATI

Inseriti nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 Ter della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale Docente ed Educativo per la Provincia



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

di BARI, per i quali, in ragione dell'elevato numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza in calce al presente ricorso.

ITER LITIS

Il Prof. Antonio Dell'Orzo con domanda inoltrata a mezzo sistema Polis in data 23/05/2022, identificativo domanda: m_pi.A00POLIS.REGISTROUFFICIALE.I.722 0893.23-05-2022, ha chiesto e ottenuto l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 Ter della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale Docente ed Educativo per la Provincia di BARI, per le seguenti classi di concorso: B003-LABORATORI DI FISICA; B015-LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (All.1).

Tra i servizi il ricorrente, pur avendone i requisiti, non ha potuto fare menzione dei seguenti servizi in quanto il sistema non lo ha tecnicamente consentito:

- Servizio prestato presso il Ministero della Difesa - Ruolo VFP1 Matricola 0199000002085 - presso il Distretto Militare/Cap. di Porto di Catanzaro, Ente di Impianto 85mo RAV VERONA - Corpo di Appartenenza Fanteria dal 08/09/2009 al 07/09/2010, congedato per fine ferma (All.2) .
- Servizio Civile prestato dal 04/06/2004 al 29/08/2005 presso Organizzazione di Volontariato di protezione Civile "Il Gabbiano" corrente in Calopezzati (CS) come GIOVANE VOLONTARIO nell'ambito delle attività di formazione e informazione in ordine alla prevenzione dei rischi e della diffusione della cultura dell'emergenza (All.3).

La mancata possibilità di inserimento del predetto servizio deriva dalla circostanza che nei decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie e nella stessa O.M. n.60/2020 che ha istituito le GPS, è previsto il riconoscimento del servizio militare solo se "prestato in costanza di nomina".

L'assunto normativo non appare condivisibile in quanto finisce per favorire esclusivamente coloro che hanno avuto *la buona sorte* di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi

Si premette che il c.d. servizio civile, che qui, unitamente a quello di leva rileva, gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (art. 6 I. n. 230/1998 e, poi, art. 2103 d.lgs. n.66/2010). Inoltre, secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva, è valido a tutti gli effetti".

L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la *"valutazione del servizio militare e del servizio civile – come titolo nei concorsi pubblici"*, stabilisce, poi, al comma 1, che *"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"* e, al comma 2, che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*.

Orbene, secondo il Ministero, dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui *"il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"*.

Tale interpretazione è illegittima!!!

Sul punto rileva l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: *"non è in proposito decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni*



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge. Piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in dipendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. E' dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento"(CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 maggio 2021, n. 15127; nello stesso senso Cass. 2 marzo 2020, n. 5679).

Nel merito della *vexata questio*, peraltro, in passato si era già espressa la giustizia amministrativa la quale ha statuito "La portata assolutamente



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

generale del 7° comma dell'art. 485 D. Lgs. 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive" (TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

Il principio affermato dal TAR Lazio è stato poi confermato e ribadito dal Consiglio di Stato con ordinanze seriali, che hanno ritenuto che *"la limitazione della valutabilità del servizio di leva non appare legittima, introducendosi un'irragionevole disparità di trattamento di posizioni omogenee"* (cfr. C.d.S. n. 4028, n. 4031, n. 4032 del 31 luglio 2009; n. 4343 del 18 settembre 2015).

Per le motivazioni esposte è interesse del Prof. Dell'Orzo Antonio ottenere il riconoscimento nell'ambito delle graduatorie GPS e di Istituto del Servizio Militare prestato dal 08/09/2009 al 07/09/2010 presso il Ministero della Difesa - Distretto Militare di Catanzaro- e del Servizio Civile prestato dal 04/06/2004 al 29/08/2005 presso l'Organizzazione di Volontariato di protezione Civile "Il Gabbiano".

Tanto premesso, esso dell'Orzo Antonio, ut sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale di Bari - Giudice del Lavoro- di disapplicare o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 Ter della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale Docente ed Educativo per la Provincia di BARI per gli anni scolastici 2021/2022-2022/2023, per l'effetto:1) **Accertare e Dichiarare** il diritto del ricorrente ad avere riconosciuto e valutato tutto il servizio dal 08/09/2009 al 07/09/2010 presso il Ministero della Difesa - Distretto Militare di Catanzaro - e il Servizio Civile prestato dal 04/06/2004 al 29/08/2005 presso l'Organizzazione di Volontariato di protezione Civile "Il Gabbiano";2) **Ordinare**



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

all'Amministrazione resistente di rivalutare la domanda di inserimento/aggiornamento GPS per la provincia di Bari personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2021-2022/2022/2023, attribuendo anche il punteggio spettante per il servizio prestato dal 08/09/2009 al 07/09/2010 presso il Ministero della Difesa - Distretto Militare di Catanzaro- e il Servizio Civile prestato dal 04/06/2004 al 29/08/2005 presso l'Organizzazione di Volontariato di protezione Civile "Il Gabbiano" con l'attribuzione di totali N. 24 punti da aggiungere al punteggio già esistente.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c..

Si produce:

- 1) Domanda di Inserimento/Aggiornamento GPS e Graduatorie di Istituto a.s. 2021/2022-2022/2023 (All.1)
- 2) Stato di Servizio Ministero della difesa Servizio di Leva (All.2)
- 3) Attestazione Servizio Civile presso Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile " Il Gabbiano (All.3)
- 4) Dichiarazione di Esenzione dal Contributo unificato ai sensi dell'art. 9 DPR 115 30/05/2002 (All.4)
- 5) Documento di Riconoscimento e Tessera sanitaria (All.5).

Istanza di notificazione per pubblici proclami

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati , non noti alla parte ricorrente.



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i contro interessati , in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti”.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sui siti delle amministrazioni Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Territoriale Provinciale competenti mediante la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

-che per i motivi suesposti si rende necessaria la notifica per pubblici proclami nei confronti dei contro interessati nelle modalità suindicate.

Tanto premesso, esso dell'Orzo Antonio, attraverso il sottoscritto procuratore e difensore

Fa istanza

Affinchè il Tribunale di Bari autorizzi la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc del ricorso e del decreto di fissazione udienza ed indichi, se del caso, i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale dell'atto.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il valore del presente procedimento è di € 1200,00 ed il relativo contributo unificato ridotto al 50% poiché trattasi di pubblico impiego è di € 49,00.

Vi è esenzione dal Contributo unificato di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis DPR 30/05/2002 N. 115.

Corigliano Rossano, 25/01/2023

Avv. Patrizia Straface

